

CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

L'Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Scienze Umane, con sede in viale Nizza n. 14 - 67100, L'Aquila, C.F. 01021630668, rappresentato nella persona del prof. Marco Segala nato a Brescia il 29/09/1964, C.F. SGLMRC64P29B157I, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Scienze Umane, d'ora innanzi denominato "DSU",

E

L'Istituto Italiano di Studi Germanici (di seguito, per brevità, "IISG"), C.F.: 80429910583, con sede in Roma, Via Calandrelli n. 25, PEC iisg@pec.studigermanici.it, rappresentata dal Presidente, Prof. Luca Crescenzi, ivi domiciliato per la carica, (di seguito, congiuntamente, "Parti" e ciascuna, singolarmente, anche "Parte")

PREMESSO CHE

le Parti accettano di costituire un rapporto di collaborazione nell'ambito del seguente Progetto di ricerca "La transcodificazione tra categorie filosofiche e letterarie negli scritti di Friedrich Schlegel sull'«Athenaeum»".

Obiettivo della ricerca sarà la produzione di uno studio monografico sulla teoria della letteratura di Friedrich Schlegel nel periodo «Athenaeum» (1798-1800), focalizzato sulla peculiare traduzione e transcodificazione in essa tra categorie di ambito filosofico e critico-letterario. L'opera filosofica di Schlegel è stata oggetto di innovativi studi nello scorso decennio. Minori invece gli studi sulla teoria della letteratura, determinante non solo alla costituzione del movimento romantico, ma anche alla definizione della disciplina stessa, modernamente intesa. Alla base del profondo rinnovamento operato da Schlegel è proprio la costante riflessione metodologica sull'interconnessione e traducibilità reciproca tra categorie proprie di discipline apparentemente indipendenti, come filosofia e filologia: applicata, ad esempio, nel concetto di Transzendentalpoesie nella letteratura, o in quello filosofico di Ironie, influenzato dall'analisi del romanzo moderno (Don Quijote e Wilhelm Meister).

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e vincolante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Con la presente convenzione le Parti intendono disciplinare l'attivazione e il finanziamento dell'assegno di ricerca di cui in premessa, dal titolo "La transcodificazione tra categorie filosofiche e letterarie negli scritti di Friedrich Schlegel sull'«Athenaeum», alle condizioni di seguito riportate.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Il DSU si impegna a:

- curare l'espletamento della procedura di assegnazione, conformemente al Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010 adottato dall'Università degli Studi dell'Aquila;
- regolare il rapporto contrattuale con l'assegnista, la corresponsione della somma ad esso spettante, sulla base dell'eventuale rateizzazione prevista nel contratto stesso, e l'attivazione delle assicurazioni per responsabilità civile e infortuni;
- farsi carico degli adempimenti fiscali previsti in merito dal Regolamento citato;
- cofinanziare l'assegno di ricerca;

L'IISG si impegna a:

- erogare al DSU, a titolo di cofinanziamento per il rinnovo dell'assegno di ricerca, la somma di € 8.000,00, da corrispondersi tramite versamento sul conto corrente. Il contributo alla ricerca sarà versato sul conto di tesoreria Banca d'Italia **IBAN IT75T0100003245401300130765 - Conto di tesoreria unica: 0130765** del DSU.

Art. 4 – Modalità di esecuzione della ricerca finanziata dall'assegno

L'attività di ricerca finanziata dall'assegno avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto stipulato con l'assegnista selezionato.

Le attività di ricerca si svolgeranno nel rispetto del programma predisposto congiuntamente dalle Parti e sotto la guida del Responsabile Scientifico individuato dal DSU, nella persona del Prof. Luca Zenobi, che vigilerà e coordinerà le attività del collaboratore presso la sede del Dipartimento stesso.

Le attività di ricerca potranno altresì svolgersi nella sede dell'IISG, con la supervisione del Responsabile Scientifico, Prof. Luca Crescenzi.

Art. 5 – Durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e terminerà alla conclusione delle attività di ricerca finanziate dall'assegno, la cui durata sarà pari a 1 anno, oltre agli eventuali periodi di proroga in caso di sospensioni.

Qualora il cofinanziamento destinato allo svolgimento delle attività di ricerca non venisse utilizzato o intervenga una risoluzione del contratto stipulato con l'assegnista, il DSU restituirà all'IISG le somme residue.

Art. 6 – Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per l'IISG, e iisg@pec.studigermanici.it, se via PEC;
- per DSU, a dsu@pec.univaq.it se via PEC.

Art. 7 – Responsabili Scientifici della collaborazione

Sono responsabili scientifici della collaborazione:

- per DSU, il Prof. Luca Zenobi;
- per l'IISG, il Prof. Luca Crescenzi.

Ciascuna Parte, in caso di eventuale sostituzione del proprio responsabile, dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 8 – Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e Assicurazioni

Le attività di cui alla presente convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Gli eventuali adempimenti specifici in materia saranno disciplinati dalle Parti in separato accordo.

Nell'espletamento delle attività esecutive della presente convenzione il personale di una Parte che si rechi presso la sede dell'altra Parte:

- deve essere coperto da assicurazione per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile e infortuni. In particolare, i dipendenti universitari e gli studenti fruiscono di tutela INAIL/gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile;
- potrà utilizzare le strutture e le attrezzature messe a disposizione dalla Parte ospitante, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie da parte del Responsabile della stessa;
- è responsabile dei danni che può causare a terzi durante la propria permanenza.

In caso di infortunio dei soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente convenzione, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la Parte interessata, ricevuta comunicazione dall'infortunato, dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL, dandone comunicazione all'altra Parte, qualora necessario.

Art. 9 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'accordo stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

Art. 10 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

I risultati conseguiti nell'ambito della ricerca condotta in esecuzione della presente Convenzione sono di proprietà congiunta delle Parti e potranno essere oggetto di pubblicazione, nonché utilizzati dalle Parti, sia congiuntamente sia disgiuntamente.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dalle Parti, che dovranno, entro sessanta giorni, esprimere il benestare o il diniego. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle Parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta. Nel caso di pubblicazioni

dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 11 – Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R.

131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta.

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, e dall'art. 24, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72 è assolta dal DSU in modalità virtuale, in forza di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate,, sull'unico originale elettronico.

Art. 12 – Legge applicabile e Foro competente

La presente Convenzione è sottoposta alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente è quello del Tribunale di Roma, in via esclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dipartimento di Scienze Umane
Università degli Studi dell'Aquila
Il Direttore
(Prof. Marco Segala)

Istituto Italiano di Studi Germanici
Il Presidente
(Prof. Luca Crescenzi)